

REGOLAMENTO DELLA DIREZIONE NAZIONALE DI "LIBERISTI ITALIANI"

Oggetto: ordinamento dei comitati ex artt.8, 9 e 12 dello Statuto

E' possibile per gli aderenti a Liberisti Italiani dar luogo a Comitati.

Ogni aderente a Liberisti Italiani può far parte di un solo Comitato.

Ogni comitato è composto da un numero minimo di dieci fino a un numero massimo di cento aderenti. Ai fini della rappresentanza dei comitati nell'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 7, n. 1 dello Statuto, si ricorre al seguente criterio di voto ponderato: ai comitati composti da 10 a 15 aderenti è riconosciuto un voto; a quelli composti da 16 a 30 aderenti sono riconosciuti due voti; a quelli composti da 31 a 60 aderenti sono riconosciuti tre voti; a quelli composti da 61 a 100 aderenti sono attribuiti cinque voti.

I Comitati possono avere carattere territoriale o tematico, purché l'organizzazione interna e il tema da essi prescelto siano conformi alla Costituzione della Repubblica italiana, al codice civile e alla legislazione vigente, nonché compatibili con le norme dello statuto e del presente regolamento.

Ogni Comitato deve avere un proprio responsabile, denominato Presidente.

I Comitati non rappresentano in alcun modo l'associazione "Liberisti Italiani", bensì solo ed esclusivamente i propri membri, che pertanto, a tutti gli effetti, rispondono personalmente ed in via esclusiva di ogni azione od attività svolta mediante il Comitato di appartenenza.

Gli organi centrali dell'Associazione non rispondono né legalmente né finanziariamente per le attività dei Comitati, i quali non potranno altresì vantare alcuna pretesa o diritto nei confronti dell'Associazione.

La costituzione dei Comitati avviene solo a seguito di sottoscrizione da parte del loro Presidente designato e di effettiva ricezione da parte della Direzione Nazionale di apposita lettera di affiliazione allegata al presente regolamento completa di tutti i dati; del documento del Presidente e dei dati di tutti i membri promotori ed aderenti; unitamente allo statuto ed al presente regolamento firmati in calce dallo stesso Presidente.

La Direzione Nazionale proporrà ai Comitati interessati le soluzioni organizzative opportune a valorizzarne il lavoro.

Solo a seguito di riconoscimento della Direzione Nazionale è consentito ai Comitati l'utilizzo del nome e logo associativo ai soli fini indicati nella lettera di affiliazione, utilizzo che può essere inibito dalla stessa Direzione Nazionale, che in qualsiasi momento può revocare il riconoscimento dei Comitati.

I Comitati sono prorogati di diritto fino al 30 giugno dell'anno seguente a quello della loro costituzione o del loro rinnovo.

Scaduto tale termine la permanenza dei Comitati è subordinata alla presenza al loro interno del numero minimo di iscritti al movimento per l'anno in corso, come previsto dal presente regolamento.